REGOLAMENTO (CEE) N. 2794/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per prodotti finiti e semifiniti dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semifiniti industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che feneficiano già di tali regimi ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultima cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate e decorrere dal secondo semestre del 1971 alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle per il 1972 ; che tenendo conto dei termini dell'offerta in questione, l'importo supplementare del 5 % summenzionato si riferisce in generale al 1969 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, che la Comunità apra per il 1972 dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazi doganali entro il limite degli importi in unità di conto indicati per ciascuno di essi ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari di uno dei paesi o territori precitati, esser contenute entro una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dai paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1] ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei princìpi sopra enunciati ;

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerando che l'applicazione dei princìpi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi, comporta, nel caso specifico, data la diversità dei prodotti in questione e la specificazione dei paesi e territori beneficiari, dei calcoli tanto più difficili da stabilire in quanto i dati statistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che il tempo necessario per questi calcoli non è conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno, ancora in questa fase, ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	37,5
Benelux	15,1
Francia	27,1
Italia	20,3 ;

considerando che, pur senza pregiudicare la natura comunitaria dei suddetti contingenti tariffari, è possibile prevedere, in questa fase, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che inoltre la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso, al termine di un periodo sperimentale limitato, al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che comporta l'istituzione di una riserva ; che nella situazione attuale tale ripartizione può essere effettuata secondo le percentuali indicate nella tabella che precede ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri ai contingenti tariffari comunitari, tenuto conto della loro durata e del loro ammontare, non sembra compromettere in questo caso l'accesso eguale degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari ; che, per lo stesso motivo, sembra opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1972, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per l'importo, espresso in unità di conto, indicato in corrispondenza di ciascuno di essi nella colonna 3 di detto allegato.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili su tali contingenti. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Per ciascuno degli importi dei contingenti tariffari summenzionati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi e territori di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale ed in unità di conto nella colonna 4 dell'allegato A, a fianco ad ogni categoria di prodotti.

4. Ogni modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente degli importi contingentali e degli importi massimi indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato A.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 1 sono ripartiti in aliquote che ammontano per ciascuno Stato membro ai valori indicati nella colonna 5 dell'allegato A in corrispondenza di ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote conformemente alle proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Lo stato di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana mediante dichiarazioni di immissione al consumo e sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi.

Articolo 4

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1. Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 dell'allegato A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ristabilita nei confronti del paese o territorio interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta in previsione dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione trasmette dette informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
			in %	in unità di conto	
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base: A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi: a) Benzine speciali: 1. Acqua ragia minerale 2. altre b) non nominati	7.124.000	20	1.424.800	Germania: 2.671.500 Benelux: 1.075.700 Francia: 1.930.600 Italia: 1.446.200
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base: B. Oli medi: III. destinati ad altri usi: a) Petrolio lampante b) non nominati	6.159.000	20	1.231.800	Germania: 2.309.600 Benelux: 930.000 Francia: 1.669.100 Italia: 1.250.300
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base: C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi	40.585.000	20	8.117.000	Germania: 15.219.400 Benelux: 6.128.300 Francia: 10.998.500 Italia: 8.238.800

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
			in %	in unità di conto	
27.10 (seguito)	III. Oli lubrificanti ed altri: c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della Nota complementare 7 di questo Capitolo d) destinati ad altri usi				
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione	909.000	50	454.500	Germania: 340.900 Benelux: 137.250 Francia: 246.350 Italia: 184.500
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	1.271.000	20	254.200	Germania: 476.650 Benelux: 191.900 Francia: 344.450 Italia: 258.000
31.02	Concimi minerali o chimici azotati: B. Urea con tenore di azoto superiore al 45% in peso del prodotto anidro allo stato secco	13.000	20	2.600	Germania: 4.900 Benelux: 1.950 Francia: 3.500 Italia: 2.650
31.02	Concimi minerali o chimici azotati: C. altri	174.000	30	52.200	Germania: 65.250 Benelux: 26.300 Francia 47.150 Italia: 35.300
31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: A. altri concimi: I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio b) altri IV. altri B. Prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	252.000	30	75.600	Germania: 94.500 Benelux: 38.050 Francia: 68.300 Italia: 51.150
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie	4.744.000	20	948.800	Germania: 1.779.000 Benelux: 716.400 Francia: 1.285.600 Italia: 963.000

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
			in %	in unità di conto	
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: ex B. altri e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati	4.793.000	30	1.437.900	Germania: 1.797.400 Benelux: 723.700 Francia: 1.298.900 Italia: 973.000
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: B. altre pelli: II. non nominate	982.000	50	491.000	Germania: 368.250 Benelux: 148.300 Francia: 266.100 Italia: 199.350
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: A. di materie plastiche artificiali in fogli	962.000	20	192.400	Germania: 360.750 Benelux: 145.250 Francia: 260.700 Italia: 195.300
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: B. di altre materie	2.170.000	20	434.000	Germania: 813.750 Benelux: 327.650 Francia: 588.100 Italia: 440.500
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: B. Guanti, comprese le muffole: I. di protezione per qualunque mestiere	2.117.000	20	423.400	Germania: 793.900 Benelux: 319.650 Francia: 573.700 Italia: 429.750

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
			in %	in unità di conto	
42.03 (seguito)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole: II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario	1.532.000	20	306.400	Germania: 574.500 Benelux: 231.350 Francia: 415.150 Italia: 311.000
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore: B. altri	6.727.000	50	3.363.500	Germania: 2.522.600 Benelux: 1.015.800 Francia: 1.823.000 Italia: 1.365.600
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	2.287.000	50	1.143.500	Germania: 857.600 Benelux: 345.350 Francia: 619.800 Italia: 464.250
46.02	Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie	1.269.000	50	634.500	Germania: 475.900 Benelux: 191.600 Francia: 343.900 Italia: 257.600
46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci nn. 46.01 e 46.02; lavori di luffa	4.869.000	10	486.900	Germania: 1 825.900 Benelux: 735.200 Francia: 1.319.500 Italia: 988.400
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: II. altri	13.169.000	20	2.633.800	Germania: 4.938.400 Benelux: 1.988.500 Francia: 3.568.800 Italia: 2.673.300
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	2.068.000	20	413.600	Germania: 775.500 Benelux: 312.250 Francia: 560.450 Italia: 419.800
67.04	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	5.294.000	20	1.058.800	Germania: 1.985.250 Benelux: 799.400 Francia: 1.434.650 Italia: 1.074.700
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	3.150.000	20	630.000	Germania: 1.181.250 Benelux: 475.650 Francia: 853.650 Italia: 639.450

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
			in %	in unità di conto	
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	237.000	20	47.400	Germania: 88.850 Benelux: 35.800 Francia: 64.250 Italia: 48.100
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	2.104.000	30	631.200	Germania: 789.000 Benelux: 317.700 Francia: 570.200 Italia: 427.100
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	1.311.000	20	262.200	Germania: 491.600 Benelux: 197.950 Francia: 355.300 Italia: 266.150
71.16	Minuterie di fantasia	1.183.000	20	236.600	Germania: 443.600 Benelux: 178.650 Francia: 320.600 Italia: 240.150
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	4.743.000	30	1.422.900	Germania: 1.778.600 Benelux: 716.200 Francia: 1.285.350 Italia: 962.850
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	5.177.000	20	1.035.400	Germania: 1.941.350 Benelux: 781.750 Francia: 1.402.950 Italia: 1.050.950
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco: A. Lamiere, fogli e nastri	3.674.000	20	734.800	Germania: 1.377.750 Benelux: 554.800 Francia: 995.650 Italia: 745.800
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni	454.000	20	90.800	Germania: 170.250 Benelux: 68.550 Francia: 123.050 Italia: 92.150

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
			in %	in unità di conto	
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: b) altre	844.000	30	253.200	Germania: 316.500 Benelux: 127.444 Francia: 228.724 Italia: 171.332
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: ex. III. Parti e pezzi staccati ivi compresi i mobili per macchine da cucire	310.000	30	93.000	Germania: 116.250 Benelux: 46.810 Francia: 84.010 Italia: 62.930
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: I. Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	1.556.000	20	311.200	Germania: 583.500 Benelux: 234.950 Francia: 421.700 Italia: 315.850
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, II. altri	3.909.000	20	781.800	Germania: 1.465.850 Benelux: 590.250 Francia: 1.059.350 Italia: 793.550
85.03	Pile elettriche	1.898.000	20	379.600	Germania: 711.750 Benelux: 286.600 Francia: 514.350 Italia: 385.300

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
			in %	in unità di conto	
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09: B. altre	1.976.000	20	395.200	Germania: 741.000 Benelux: 298.400 Francia: 535.500 Italia: 401.100
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono C. Parti e pezzi staccati III. altri	5.071.000	20	1.014.200	Germania: 1.901.650 Benelux: 765.700 Francia: 1.374.250 Italia: 1.029.400
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocadoto, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche: D. diodi transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche E. parti e pezzi staccati	1.348.000	20	269.600	Germania: 505.500 Benelux: 203.550 Francia: 365.300 Italia: 273.650
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	753.000	50	376.500	Germania: 282.400 Benelux: 113.700 Francia: 204.050 Italia: 152.850
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso: B. altri	984.000	50	492.000	Germania: 369.000 Benelux: 148.600 Francia: 266.650 Italia: 199.750

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)
			in %	in unità di conto	
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prisma	648.000	20	129.600	Germania: 243.000 Benelux: 97.850 Francia: 175.600 Italia: 131.550
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione	298.000	20	59.600	Germania: 111.750 Benelux: 45.000 Francia: 80.750 Italia: 60.500
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti	444.000	20	88.800	Germania: 166.500 Benelux: 67.050 Francia: 120.300 Italia: 90.150
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico: A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono	3.770.000	20	754.000	Germania: 1.413.700 Benelux: 569.300 Francia: 1.021.700 Italia: 765.300
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi	1.167.000	20	233.400	Germania: 437.650 Benelux: 176.200 Francia: 316.250 Italia: 236.900
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri	6.935.000	30	2.080.500	Germania: 2.600.600 Benelux: 1.047.200 Francia: 1.879.400 Italia: 1.407.800
94.03	Altri mobili e loro parti	6.558.000	30	1.967.400	Germania: 2.459.200 Benelux: 990.300 Francia: 1.777.200 Italia: 1.331.300
97.02	Bambole di ogni specie	2.821.000	20	564.200	Germania: 1.057.900 Benelux: 425.950 Francia: 764.500 Italia: 572.650
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	8.996.000	20	1.799.200	Germania: 3.373.500 Benelux: 1.358.400 Francia: 2.437.900 Italia: 1.826.200

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuito agli Stati membri (in unità di conto) (5)
			in %	in unità di conto	
97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	1.197.000	20	239.400	Germania: 448.850 Benelux: 180.750 Francia: 324.400 Italia: 243.000
98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	230.000	20	46.000	Germania: 86.250 Benelux: 34.750 Francia: 62.300 Italia: 46.700

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Barbados
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ceylon
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Dahomey
El Salvador
Equatore
Etiopia
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenya
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malesia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica Centrafricana
Repubblica dominicana
Repubblica khmère
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Souaziland (Ngwane)
Sudan
Tanzania
Thailandia
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaire
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Bahamas (isole)
Bahrein
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Caicos e Turks (isole)
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Stati del Golfo persico : Abu Dhabi
Dubai
Ras-al-Khaimah
Fujairah
Ajman
Sharjah
Umm al Quaiwan
Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Indie occidentali (2)
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (australiana) e Papuasia
Oceania britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale) (3)
Papuasia (vedasi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Katar
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Surinam
Terre australi ed antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

(2) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche), isole Sopravento (Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent).

(3) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury e Pitcairn.